

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI IVREA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA

Aut. Ministero della Giustizia – P.D.G. 14.03.2011 n.173

TARIFFARIO ATTIVITA'

A)

INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo, oltre alle spese vive (costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quanto la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copia di documenti), i seguenti importi a titolo di indennità comprendente le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione oltre Iva per aliquota del 22%:

SPESE DI DEPOSITO ED ADESIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO E ADESIONE	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE
fino ad € 1.000,00	40,00	60,00	100,00
da € 1.000,00 ad € 50.000,00	75,00	120,00	195,00
superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato	110,00	170,00	280,00

quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.28/2010, o quando è demandata dal Giudice, tale indennità totale è ridotta di un quinto;

a1)

quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione ed il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi indicati in tabella con la riduzione prevista di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.28/2010, o quando è demandata dal Giudice;

a2)

quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla seguente Tabella di cui al D.M. n.150/2023, con applicazione dello scaglione minimo e maggiorazione del 10% detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione, oltre Iva per aliquota del 22%:

VALORE DELLA LITE	MINIMO	MASSIMO
fino ad € 1.000,00	80,00	160,00
da € 1.000,00 ad € 5.000,00	160,00	290,00
superiore ad € 5.001,00 ad € 10.000,00	290,00	440,00

superiore ad € 10.001,00 ad € 25.000,00	440,00	720,00
superiore ad € 25.001,00 ad € 50.000,00	720,00	1.200,00
superiore ad € 50.001,00 ad € 150.000,00	1.200,00	1.500,00
superiore ad € 150.001,00 ad € 250.000,00	1.500,00	2.500,00
superiore ad € 250.001,00 ad € 500.000,00	2.500,00	3.900,00
superiore ad € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
superiore ad € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
superiore ad € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00
- quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00		
- per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica in coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%		

quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.28/2010 o quando è demandata dal Giudice le spese di mediazione così determinate sono ridotte di un quinto;

B)

INDENNITA' E SPESE IN CASO DI CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo, oltre alle spese vive (costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quanto la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copia di documenti), i seguenti importi a titolo di indennità comprendente le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione oltre Iva per aliquota del 22%:

SPESE DI DEPOSITO ED ADESIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO E ADESIONE	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE
fino ad € 1.000,00	40,00	60,00	100,00
da € 1.000,00 ad € 50.000,00	75,00	120,00	195,00
superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato	110,00	170,00	280,00

quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.28/2010, o quando è demandata dal Giudice, tale indennità totale è ridotta di un quinto;

b1)

in caso di conciliazione in incontri successivi al primo sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla seguente Tabella di cui al D.M. n.150/2023, con applicazione dello scaglione minimo e maggiorazione del 25% detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione oltre Iva per aliquota del 22%:

VALORE DELLA LITE	MINIMO	MASSIMO
fino ad € 1.000,00	80,00	160,00

da € 1.000,00 ad € 5.000,00	160,00	290,00
superiore ad € 5.001,00 ad € 10.000,00	290,00	440,00
superiore ad € 10.001,00 ad € 25.000,00	440,00	720,00
superiore ad € 25.001,00 ad € 50.000,00	720,00	1.200,00
superiore ad € 50.001,00 ad € 150.000,00	1.200,00	1.500,00
superiore ad € 150.001,00 ad € 250.000,00	1.500,00	2.500,00
superiore ad € 250.001,00 ad € 500.000,00	2.500,00	3.900,00
superiore ad € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
superiore ad € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
superiore ad € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00
- quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00		
- per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica in coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%		

quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.28/2010 o quando è demandata dal Giudice le spese di mediazione così determinate sono ridotte di un quinto.

Gli importi minimi indicati nella tabella di cui al D.M. n.150/2023 possono essere maggiorati, su richiesta del mediatore e valutazione del Responsabile dell'Organismo, di una percentuale ulteriore del 20% in ragione della complessità delle questioni oggetto della procedura e l'impegno richiesto al mediatore, quest'ultimo valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri

C)

INDENNITA' E SPESE IN CASO DI MANCATA CONCILIAZIONE DOPO INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo, oltre alle spese vive (costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quanto la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio di copia di documenti), i seguenti importi a titolo di indennità comprendente le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione oltre Iva per aliquota del 22%:

SPESE DI DEPOSITO ED ADESIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE DI AVVIO E ADESIONE	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE
fino ad € 1.000,00	40,00	60,00	100,00
da € 1.000,00 ad € 50.000,00	75,00	120,00	195,00
superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato	110,00	170,00	280,00

quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.28/2010, o quando è demandata dal Giudice, tale indennità totale è ridotta di un quinto;

c1)

in caso di mancata conciliazione dopo incontri successivi al primo sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla seguente Tabella di cui al D.M. n.150/2023, con applicazione dello scaglione minimo detratti gli importi già versati a titolo di spese di mediazione oltre Iva per aliquota del 22%:

VALORE DELLA LITE	MINIMO	MASSIMO
fino ad € 1.000,00	80,00	160,00
da € 1.000,00 ad € 5.000,00	160,00	290,00
superiore ad € 5.001,00 ad € 10.000,00	290,00	440,00
superiore ad € 10.001,00 ad € 25.000,00	440,00	720,00
superiore ad € 25.001,00 ad € 50.000,00	720,00	1.200,00
superiore ad € 50.001,00 ad € 150.000,00	1.200,00	1.500,00
superiore ad € 150.001,00 ad € 250.000,00	1.500,00	2.500,00
superiore ad € 250.001,00 ad € 500.000,00	2.500,00	3.900,00
superiore ad € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
superiore ad € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
superiore ad € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00
- quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 ad € 150.000,00		
- per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica in coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%		

quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs. n.28/2010 o quando è demandata dal Giudice le spese di mediazione così determinate sono ridotte di un quinto.

D)

SPESE VIVE

Per il primo incontro sono dovute e versate dalle parti all'Organismo le spese vive, diverse dalle spese di avvio, così determinate:

- RACCOMANDATA A.R. € 9.00 oltre Iva per aliquota del 22%
- RICERCA PEC (sito www.inipecc.gov.it) nessun costo aggiuntivo.

Sono altresì dovuti gli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie e dei documenti inseriti nei propri registri e relativi ai procedimenti trattati:

- RILASCIO DI COPIE DOCUMENTI € 0,25 per foglio oltre Iva per aliquota del 22%.

E)

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia è indicato nella domanda di avvio ai sensi dell'art.29 D.M. n.150/2023 in conformità ai criteri previsti dagli artt.10 e 15 c.p.c.; quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione della parte chiamata che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore, e si applica il primo comma dell'art.29 D.M. n.150/2023.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal primo comma dell'art.29 D.M. n.150/2023 o le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal primo comma dell'art.29 del D.M. n.150/2023, il valore della lite è determinato autonomamente dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il Responsabile dell'Organismo può nuovamente procedere alla determinazione del valore della controversia, su indicazione delle parti o del mediatore, quando sopravvengano nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

F)

OBBLIGHI DELLE PARTI

Le prime spese di avvio e di mediazione sono dovute e versate da ciascuna parte, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione e rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come unica parte; l'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando il diritto fatto valere sia particolare e non scindibile, anche qualora vi possa essere un vantaggio comune o più soggetti siano rappresentati da un solo avvocato.

G)

NOMINA DELL'ESPERTO

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti nell'Albo dei Consulenti del Tribunale di Ivrea la cui designazione, concordata o accettata dalle parti, determina la liquidazione del relativo compenso da parte del Responsabile dell'Organismo sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Ivrea, a carico solidale delle parti e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.

H)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti i versamenti delle somme dovute devono avvenire mediante disposizione di bonifico bancario sul conto corrente intestato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea presso Unicredit spa – IBAN IT68M 02008 30545 000101354253 indicando nella causale il nome della parte.